

N. 654  
REPERTORIO

**AFFIDAMENTO DEI SERVIZI A MONTE ED A VALLE DEL CICLO  
SANZIONATORIO RELATIVO ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE  
DELLA STRADA - LOTTO 2 CIG 8642710DE7 E LOTTO 3 CIG  
864272062A.**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventitré, addì trenta (30) del mese di gennaio, in Alessandria e nel Palazzo Comunale sito in Piazza della Libertà, 1, innanzi a me, D:ssa ORIETTA BOCCHIO, Vice-Segretario Generale del Comune di Alessandria, abilitato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c), del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., sono comparsi:

- ALBERTO FABRIZIO BASSANI nato a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ giorno \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso \_\_\_\_\_  
la sede del Comune che interviene nella qualità di  
Responsabile in Posizione Organizzativa del  
Servizio Autonomo Polizia Locale del Comune di  
Alessandria C.F. 00429440068, in forza della  
Determinazione Dirigenziale n. 1688 del 21/05/2019,  
prorogata con Determinazione Dirigenziale n. 879  
del 10/05/2022 e Determinazione Dirigenziale n.  
2637 del 28/12/2022, soggetto competente alla  
stipula dei contratti ai sensi dell'articolo 107,

COMUNE DI ALESSANDRIA SERVIZIO CONTRATTI
Addebitato per DIRITTI DI SEGRETERIA
€ 2969,95
come da ordinativo
N° .....
del .....
p. IL SEGRETARIO GEN. L'INCARICATO

comma 3, lettera c), del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, in nome e per conto dello stesso Comune, di seguito denominato semplicemente "**Comune**";

- il Sig. FABIO ADAMI, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ giorno \_\_\_\_\_, C.F.

domiciliato per la carica presso la sede della Società di cui in appresso, il quale dichiara di agire in nome e per conto dell'Impresa affidataria POSTE ITALIANE S.P.A., con sede in Roma (RM), Viale Europa n. 190, P.IVA n. 01114601006 e C.F.

97103880585, in qualità di Procuratore Speciale, come da Procura Notarile del 29/10/2020 rilasciata da Morandi Tiziana, nata a \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, nella sua qualità di responsabile pro tempore della funzione Mercato Imprese e Pubblica Amministrazione, al tempo del rilascio della procura, autorizzata in virtù dei poteri derivatigli dalla procura autenticata dal Notaio P.

Ambrosone di Roma in data 21/07/2020 rep. 54332/15475, (reg.ta a Roma 5 in data 23/07/2020 al n. 7485/1T), la cui firma è stata autenticata con contestuale Atto Notarile rep. 54455/15548 del

29/10/2020, dal Dott. P. Ambrosone, Notaio in Roma, iscritto al Ruolo dei Distretti Riuniti di Roma,

Velletri e Civitavecchia (di seguito

**"Affidatario").**

I componenti, della cui identità personale io  
Ufficiale Rogante sono certo, con questo atto  
ricevuto in modalità informatica, ai sensi  
dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e  
s.m.i. (di seguito "**Codice**"),

**PREMESSO CHE:**

a) con determina a contrarre n. 1021 del  
07/06/2021, il Comune di Alessandria ha indetto, ai  
sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50  
(di seguito anche semplicemente "**Codice**"), una gara a  
procedura aperta per l'affidamento dei servizi a  
monte (service - lotto 1) e dei servizi a valle  
(postalizzazione - lotti 2 e 3) connessi al ciclo  
sanzionatorio relativo alle violazioni al Codice  
della Strada contestate dalla Polizia Municipale del  
Comune di Alessandria, da aggiudicarsi con il  
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa  
individuato sulla base del miglior rapporto  
qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, co. 2, del  
Codice;

b) il bando di gara è stato pubblicato sulla  
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla  
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su  
quattro quotidiani (due locali e due nazionali),

sulla Piattaforma Informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il tramite dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, sulla piattaforma ANAC e suo profilo del committente;

c) con verbale n. 3 la Commissione giudicatrice ha definito la proposta di aggiudicazione per il lotto della procedura di gara;

d) il soggetto competente, con determinazione dirigenziale n. 1624 del 25/08/2021, ha approvato la proposta di aggiudicazione, aggiudicando conseguentemente il lotto n. 2 e n. 3 in favore dell'operatore economico POSTE ITALIANE SpA;

e) la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'art. 76, co. 5 lett a) del Codice;

f) l'appaltatore ha comprovato l'insussistenza a suo carico delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti pubblici previste dall'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, come risulta dalla determinazione dirigenziale n. 1675 del 07/09/2021, con la quale si è attestata l'efficacia dell'anzidetta aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

g) come previsto dalle lettere a) e b), comma 3 dell'art. 83, del D.Lgs. 159/2011, non è richiesta la Certificazione Antimafia per i rapporti tra i soggetti pubblici o tra i soggetti pubblici e altri soggetti anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge e di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto previste dall'art. 67 del D.lgs. 159/2011;

h) l'appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto, coordinato con quello dei suoi allegati e dei documenti posti agli atti, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;

i) l'impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto ed in particolare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, rilasciata da Banca Passadore & C. S.p.A. avente numero 17.908, in data 24/02/2022, mediante somma garantita di €. 42.080,93 (euro

quarantaduemilaottanta/93) ridotta del 50% per possesso della Certificazione ISO 9001:2015 e di un ulteriore 20% per possesso della Certificazione ISO 14001:2015, tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale e viene posta agli atti;

j) l'appaltatore espressamente prende atto ed accetta che:

- tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito;
- tutti i termini, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
- tutti i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non diversamente specificato, si intendono oltre I.V.A..

Tutto ciò premesso, le Parti, riconosciuta, accettata e ratificata la precedente narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche per i documenti non allegati,

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**Art. 1. Norme regolatrici e definizioni**

1. Le premesse di cui al presente contratto, gli allegati, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati e rinvii normativi in essi contenuti:

a) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;

b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

c) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

d) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81;

3. Il contratto è affidato e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e imprescindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità, dedotti e risultanti dal Capitolato Prestazionale e dai documenti di gara, per come integrati dall'offerta tecnica, che la Società dichiara di conoscere e di accettare, e che qui si intendono integralmente richiamati

con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

4. La Stazione appaltante, ai sensi di quanto stabilito dalla Delibera ANAC numero 1386 del 21 dicembre 2016, provvederà a comunicare al Casellario Informativo i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

5. Si rinvia alle definizioni contenute nell'art. 1 del Capitolato prestazionale.

#### **Art. 2. Oggetto dell'Appalto**

1. I lotti 2 e 3 Servizi a valle - Notificazione di cui al presente contratto hanno ad oggetto:

- Lotto 2: Postalizzazione in ambito regionale - affidamento dei servizi di notifica a mezzo postale di violazione al Codice della Strada (ex D.Lgs. 285/1992 e s.m.i);
- Lotto 3: Postalizzazione in ambito nazionale - comprendente i medesimi servizi del Lotto 2, per destinatari residenti sull'intero territorio nazionale, eccettuata la Regione Piemonte.

#### **Art. 3. Durata del Contratto**

1. Il presente contratto ha durata di 24 mesi, con avvio d'urgenza della prestazioni a far data dal 01/09/2021, in ragione della strategica rilevanza del presente contratto per l'attività



amministrativa dell'Ente, che non tollera interruzioni.

2. La Stazione appaltante con prot. n. 62124 del 19/07/2021 ha inoltrato apposita comunicazione di avvio dell'esecuzione anticipata del servizio in via d'urgenza ex art. 32, comma 8 D.lgs. 50/2016.

3. La Stazione appaltante, in conformità a quanto disposto all'articolo 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo PEC all'Appaltatore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'Appaltatore soggiace al diritto potestativo della Stazione appaltante, ed è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

4. La Stazione Appaltante si riserva, altresì, la facoltà di rinnovare il presente contratto, per una sola volta, e per una durata di ulteriori (ventiquattro) 24 mesi, rendendo nota tale volontà mediante messaggio di posta elettronica certificata. In tale eventuale evenienza le parti

stipuleranno un nuovo contratto, accessorio al contratto originario, di conferma o di modifica delle parti non più attuali, fermo restando l'immodificabilità della disciplina del prezzo, con la sola eccezione della clausola di revisione dei prezzi nel prosieguo specificata. In alternativa, ricorrendone i presupposti, si potrà procedere ai sensi dell'art. 63, c. 5 del Codice, ovvero mediante l'istituto della ripetizione servizi analoghi.

5. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Stazione appaltante si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.

**Art. 4. Condizioni e modalità di esecuzione del servizio; obblighi e adempimenti a carico dell'impresa**

1. Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato Prestazionale e relativi allegati; detto rinvio è necessario in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali.

L'affidatario si impegna altresì a integrare le prestazioni contrattuali con quelle proposte nell'ambito dell'offerta tecnica, salvo volontà contraria della Stazione appaltante resa nota all'affidatario per iscritto.

2. L'Impresa si obbliga quindi ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche in vigore - con particolare riferimento a quelle relative alla disciplina regionale, nonché a quelle di sicurezza e relative alla circolazione stradale e di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto.

3. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

4. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno a esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale

di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Committente.

5. Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Appaltatore si obbliga ad avvalersi esclusivamente di risorse specializzate e di mezzi adeguati, in possesso dei requisiti specificatamente indicati nel Capitolato e nell'offerta tecnica.

6. Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).

7. L'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza, anche con riferimento ai luoghi ove nel concreto si svolgeranno i servizi, luoghi estranei alla disponibilità giuridica dell'Amministrazione.

8. In merito a quanto sopra l'Amministrazione committente si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

9. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente,

nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

10. L'impresa è tenuta a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, nonché ogni altra circostanza rilevante in punto di possesso dei requisiti di ordine generale per l'esecuzione di contratti pubblici. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

**Art. 5. Valore dell'Appalto - corrispettivi - quantitativi**

1. L'importo contrattuale, inteso come massimo pagabile rispetto al fabbisogno stimato per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, è determinato in €. 894.220,33 (euro ottocentonovantaquattromiladuecentoventi/33) oltre I.V.A. per il Lotto 2 e €. 157.803,59 (euro centocinquantasettemilaottocentotre/59) oltre I.V.A. per il Lotto 3.

2. Il costo unitario per l'esecuzione delle prestazioni, come rilevabili dall'offerta economica presentata dall'aggiudicatario, è

fissato in €. 7,74 (euro sette/74) oltre I.V.A..

3. Gli oneri per la sicurezza da rischi interferenziali sono pari a zero.

4. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

5. Il costo unitario viene accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile e indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.

6. L'Affidatario prende atto e accetta che, per quanto attiene all'esecuzione del servizio, i quantitativi presunti sono indicati nel Capitolato Prestazionale.

7. L'Affidatario prende tuttavia atto e accetta che l'effettivo svolgimento delle prestazioni è subordinato a fattori variabili connessi alle violazioni effettivamente accertate, ed all'effettiva spedizione a notifica delle stesse. Pertanto i quantitativi previsti si devono intendere puramente presuntivi e non possono in alcun modo impegnare la Stazione appaltante, che avrà la facoltà di ordinare, secondo le necessità

effettive, l'effettuazione di quantitativi minori servizi rispetto a quelli indicati come presunti nei documenti di gara e utilizzati al solo fine di stimare l'importo contrattuale ex art. 35 del D.Lgs. 50/2016, senza che l'aggiudicatario possa sollevare eccezioni al riguardo o pretendere indennità di sorta. Tale disposizione è idonea a rispettare sia l'equilibrio del sinallagma negoziale, sia della determinabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c., essendo a tal fine sufficiente l'indicazione della "quantità totale" presuntivamente rispondente al fabbisogno, consistente nell'importo massimo, solo potenziale, spendibile a essa quantità riferito.

**Art. 6. Modifica del contratto durante il periodo di efficacia**

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, di chiedere all'Appaltatore prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 50/2016; la Stazione

appaltante comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto.

2. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D.Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.

3. Nei casi di cui ai precedenti due commi del presente articolo, la Stazione Appaltante eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

4. La Stazione appaltante si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) ed e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza degli importi previsti dalla disciplina di gara.

5. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, la Stazione appaltante potrà imporre



all'Appaltatore un aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto, comprensivo delle eventuali modifiche di cui ai precedenti punti già apportate, alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Quest'ultimo inciso vale anche in caso di riduzione delle prestazioni che non eccedano il quinto dell'importo contrattuale.

6. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non è stata approvata dalla Stazione appaltante nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell'Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

7. Resta fermo quanto già previsto nel precedente articolo rubricato "durata del contratto" in ordine alle opzioni di proroga e di rinnovo programmato.

8. Per tutto quanto non espressamente previsto

nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, D.Lgs. 50/2016.

**Art. 7. Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti - corrispettivi**

1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento. Si riporta di seguito il codice univoco ufficio utile all'emissione delle fatture: BVLVCQ.

2. La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 30, c. 5 bis del Codice, opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% (zerovirgolacinque per cento) che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del Contratto; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del Certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.). Dette ritenute devono pertanto essere fatturate e assoggettate a IVA solo in seguito all'ottenimento del Certificato di verifica di conformità.

3. Le fatture sono da emettersi con le modalità previste dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.

4. Nell'emissione della fattura la Ditta affidataria dovrà, inoltre, rispettare la disciplina di cui all'art. 17ter del D.P.R. n. 633/1972 in relazione allo "Split Payment".

5. Ogni pagamento è altresì subordinato:

a) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 6, comma 11, del DL 8 aprile 2013, n. 35, convertito con L. n. 63 del 2013; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;

b) all'ottemperanza alle prescrizioni del presente contratto e dal Capitolato in materia di tracciabilità dei pagamenti;

c) ai sensi dell'articolo 48 bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, e in caso di fattura di valore superiore a € 5.000,00 (euro cinquemila/00) al netto dell'IVA, all'accertamento, da parte della Stazione

appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

6. Non trova applicazione l'articolo 17bis del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per carenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi.

7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, il RUP invita per iscritto lo stesso a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

8. Fatto salvo quanto sopra esposto, la Stazione appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del documento contabile, previo

accertamento da parte del DEC delle prestazioni effettuate, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

9. Sono fatte salve le disposizioni derogatorie previste dalla disciplina di dettaglio connesse al contrasto dell'emergenza epidemiologica in corso.

#### **Art. 8. Tracciabilità dei pagamenti**

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:  
a) per pagamenti a favore dell'Appaltatore, o comunque di soggetti che forniscono beni o

prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui ai precedenti capoversi;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal presente articolo, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a

€. 1.500,00 (euro millecinquecento/00) possono

essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi,

fermi restando il divieto di impiego del contante e

l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi di quanto

previsto dalla lettera a) deve riportare, in

relazione a ciascuna transazione, il CIG relativo

alla gara cui si riferisce il presente contratto.

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie

di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui alla

lettera a) costituisce causa di risoluzione del

contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9bis,

della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui alle

lettere b) e c) e/o di quelle previste nei

capoversi successivi, se reiterata per più di una

volta, costituisce causa di risoluzione del

contratto.

6. I soggetti, di cui al primo paragrafo del presente

articolo, che hanno notizia dell'inadempimento

della propria controparte agli obblighi di

tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata

risoluzione del rapporto contrattuale,

informandone contestualmente la Stazione

appaltante e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento, ai sensi di quanto previsto dalla lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

#### **Art. 9. DEC, RUP, e referente dell'Appaltatore**

1. Il RUP assolve tutti i compiti previsti dalla Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, linee guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni".

2. Il DEC (Direttore dell'Esecuzione) del presente contratto non può coincidere con il RUP, stante il valore contrattuale superiore alle soglie previste dalla citata Delibera ANAC n. 1096/2016. Viene pertanto nominato ad adempiere detta funzione il Commissario Renzo Riposio.

3. La direzione dell'esecuzione si sostanzia in un insieme di attività volte a garantire che



l'esecuzione del contratto avvenga nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione, con funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto.

Per i compiti specifici del DEC si rimanda al titolo II, recante "Il direttore dell'esecuzione nell'affidamento dei contratti relativi a servizi e forniture", del regolamento predisposto dal Ministero Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art. 111, comma 2, del Codice.

4. L'appaltatore indicherà il nominativo del proprio referente coordinatore del servizio che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'Appaltatore medesimo, in ordine all'esecuzione del presente contratto.

5. Le eventuali modifiche/sostituzioni del Referente del servizio, causate da motivi di forza maggiore, dovranno essere comunicate preventivamente e tempestivamente al Direttore dell'esecuzione del contratto.

#### **Art. 10. Verifiche di conformità e controlli**

1. L'attività di verifica e controllo dell'Appaltatore è tesa a verificare che le

previsioni del contratto siano pienamente rispettate, sia con riferimento alle scadenze temporali, che alle modalità di consegna, alla qualità e quantità dei servizi, per le attività principali come per le prestazioni accessorie, e a valutare:

- a) la qualità del servizio (aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto);
- b) l'adeguatezza delle prestazioni ed il rispetto degli standard previsti per ciascuna di esse;
- c) l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
- d) il rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- e) il rispetto della normativa sul lavoro e dei contratti collettivi;
- f) il rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori da parte dell'Appaltatore.

2. Tali verifiche sono condotte nel corso dell'intera durata del rapporto, di norma con cadenza trimestrale, fatta salva la maggiore o minore frequenza discrezionalmente decisa dal DEC.

3. Delle operazioni di verifica di conformità (intermedie e finale) verrà redatto apposito

certificato di conformità o documento equivalente che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al RUP per gli adempimenti di competenza.

4. Nel caso di esito positivo della verifica la data del documento attestante l'esito stesso verrà considerata quale "Data di Accettazione" relativamente alle attività verificate da parte della Stazione appaltante.

5. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Appaltatore dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso dalla Stazione appaltante nel certificato di conformità/documento equivalente. In tale ipotesi, la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al presente contratto.

6. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, l'Appaltatore, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi del successivo articolo 17, nonché dell'art. 1456 c.c.

7. La Stazione appaltante, nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non

consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare ispezioni, verifiche e controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

8. La verifica di conformità finale è avviata entro trenta giorni dall'ultimazione della prestazione e si concluderà entro sessanta giorni dall'ultimazione dell'esecuzione.

9. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, la Stazione appaltante rilascerà il "certificato di verifica di conformità" qualora risulti che l'Appaltatore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 102, D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 11. Penali**

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel Capitolato Prestazionale, dovranno essere contestati per iscritto dalla Stazione appaltante e l'appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Appaltatore medesimo nel

termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Stazione Appaltante nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali stabilite nel Capitolato Prestazionale, qui integralmente richiamate.

2. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Stazione appaltante si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento agli obblighi contrattuali.

3. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Appaltatore si impegna espressamente a rifondere alla Stazione appaltante l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Stazione appaltante dovesse subire, anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell'Appaltatore stesso.

4. La Stazione appaltante, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, attuerà ritenute sul compenso spettante esposto in fattura, ovvero si avvarrà della garanzia definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero potrà compensare il credito con quanto eventualmente dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.

5. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del valore annuo dell'appalto, la Stazione appaltante ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel Capitolato Prestazionale non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

**Art. 12. Personale - Norme generali - incompatibilità**

1. Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Appaltatore si obbliga al rispetto di tutte le prescrizioni di cui al Capitolato prestazionale,

con riferimento particolare al capo relativo al personale adibito al servizio.

2. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro dieci giorni dalla data di avvio del servizio, il nominativo del Referente del Servizio preposto alla sovrintendenza dell'esecuzione del contratto, nei termini di cui al precedente articolo 10, comunicandone le relative variazioni. Il referente sarà l'interlocutore della Stazione appaltante per qualsivoglia richiesta inerente ai servizi oggetto dell'appalto e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione dei servizi nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dalla Stazione appaltante.

3. L'Appaltatore dovrà impiegare un numero di addetti non inferiori agli standard previsti dal Capitolato prestazionale e/o da quelli previsti in sede di offerta tecnica, e comunque idonei a garantire la continuità, l'efficienza e la regolarità del servizio.

4. L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza, da parte del personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, del rispetto delle prescrizioni a questi imposte dal Capitolato Prestazionale e dovrà

fornire, a propria cura e spese, ai dipendenti impiegati nell'esecuzione del contratto le dotazioni minime necessarie eventualmente indicate nel Capitolato.

5. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Stazione appaltante, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

6. L'impresa ed il personale che verrà impiegato dall'Appaltatore per l'effettuazione dei servizi affidati con il presente contratto sono obbligati, pena la risoluzione del contratto medesimo:

- all'osservanza delle disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013;
- all'osservanza del "Codice Etico e di Integrità del Comune di Alessandria", approvato con Deliberazione G.C. n. 50 del 10/03/2020;
- al rispetto del patto di integrità adottato dalla Stazione appaltante con deliberazione della Giunta comunale n. 188 del 13/08/2019.

7. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 16ter, del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.,



l'Appaltatore, consapevole delle conseguenze derivanti dalla sottoscrizione di dichiarazioni mendaci, con la firma del presente contratto, dichiara, per quanto a propria conoscenza, di non aver concluso, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione appaltante che hanno esercitato nei suoi confronti, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione appaltante medesima.

**Art. 13. Disciplina del subappalto**

1. Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105, del D.Lgs. 50/2016, qui integralmente richiamato anche ai fini della disciplina sull'autorizzazione, fatte salve le deroghe previste dalla disciplina di gara.

**Art. 14. Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa**

1. L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore stesso quanto della Stazione appaltante e di terzi, nell'esercizio della

propria attività in dipendenza di omissioni, negligenze, errori o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. La Ditta appaltatrice dovrà stipulare e mantenere operanti, per tutta la durata del contratto, le polizze specificatamente indicate nel capitolato prestazionale.

3. La polizza assicurativa prestata dalla Ditta appaltatrice copre anche i danni causati dalle imprese subfornitrici. Qualora la Ditta appaltatrice sia un'associazione temporanea tra imprese, la polizza assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre anche i danni causati dalle imprese mandanti.

4. Resta ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente capoverso.

5. Qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative, il contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione

della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

**Art. 15. Garanzia definitiva**

1. L'Appaltatore ha prestato idonea garanzia definitiva, la quale presenta le caratteristiche richieste dalla disciplina di gara.

2. La garanzia definitiva copre le obbligazioni assunte con il presente contratto ed il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.

3. La Stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito:

a) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore;

b) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,

assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.

c) In ogni altro caso previsto dall'art. 103 del Codice o dal presente contratto.

4. In particolare, la Stazione appaltante ha diritto di valersi direttamente della garanzia anche per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui all'art. 17 rubricato "Risoluzione per inadempimento dell'Appaltatore", e degli articoli ivi richiamati.

5. La Stazione appaltante ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Appaltatore per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata:

6. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.

7. L'Appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace

la garanzia, anche se del caso mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

8. La Stazione appaltante richiederà all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta.

9. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato finale di verifica di conformità attestante la regolare esecuzione del contratto, o comunque fino a 12 (dodici) mesi dallo spirare del contratto stesso.

10. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

**Art. 16. Divieto di cessione del contratto e cessione del credito**

1. È fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

2. L'Appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, c. 13, D.Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

3. È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

4. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore ai suddetti obblighi, la Stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

**Art. 17. Risoluzione per inadempimento  
dell'Appaltatore**

1. La Stazione appaltante, senza bisogno di assegnare

alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC, nei seguenti casi:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso a una nuova procedura ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;

b) sono state superate le soglie di cui all'art. 106 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo e di cui al comma 2 del medesimo articolo;

c) l'Appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;

d) l'Appaltatore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente contratto, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida A.N.A.C.;

e) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato

in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Codice;

f) in caso di avvalimento, ove risultasse la violazione dell'art. 89, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016;

g) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo 14 "Danni, responsabilità civile e copertura assicurativa" o mancato reintegro della garanzia di cui al precedente art. 15;

h) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Appaltatore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;

i) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano all'Appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

j) nei casi di cui agli articoli del presente



Contratto intitolati: "Condizioni e modalità di esecuzione del servizio Obblighi e adempimenti a carico dell'impresa", "Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti - corrispettivi", "Tracciabilità dei pagamenti", "Verifiche di conformità e controlli", "Penali", "Personale - norme generali, incompatibilità", "Disciplina del subappalto", "Danni, responsabilità civile, copertura assicurativa", "Garanzia Definitiva", "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", "Risoluzione per inadempimento dell'Appaltatore", "Obblighi di riservatezza", "Trattamento dei dati personali", ed in ogni altro caso previsto dal contratto;

k) nel caso in cui l'appaltatore non ottemperi all'impegno negoziale assunto in sede di offerta tecnica (standard personale, lista copertura, software ecc.).

2. La Stazione appaltante, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

a) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia

intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle Leggi Antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;

b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;

3. In ogni caso in cui la Stazione appaltante accerti un grave inadempimento dell'Appaltatore ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, entro i quali l'Appaltatore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare la

risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore; trova applicazione l'art. 1453 del c.c., ivi incluso il diritto dell'Appaltatore al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

4. Qualora l'Appaltatore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, la Stazione appaltante assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e, redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione appaltante potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

5. In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Stazione appaltante, a mezzo PEC, per porre fine all'inadempimento, la Stazione

appaltante stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno; resta salvo il diritto della Stazione appaltante al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

6. Nel caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

7. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, la Stazione appaltante incamererà la garanzia definitiva.

8. La Stazione appaltante, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo appalto per l'affidamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni

già proposte dall'Appaltatore in sede di offerta.

9. Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto compatibile.

**Art. 18. Recesso - convenzione Consip sopravvenuta**

1. Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4 ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, la Committente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. In tal caso, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c..

2. La Stazione appaltante ha inoltre diritto, a suo insindacabile giudizio e al venir meno della fiducia nei confronti della controparte, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni, da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo PEC. Si applica l'art. 109 del Codice.

3. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali,

assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente. La Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

4. In aggiunta ai commi precedenti, la Committente, in ragione di quanto previsto dal Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla Legge del 7 agosto 2012 n. 135 e ss.mm.ii. all'art. 1 comma 13, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto ed il fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche.

#### **Art. 19. Obblighi di riservatezza**

1. L'Appaltatore ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Stazione appaltante, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto

medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché fatti, stati e condizioni relativi alle attività svolte dalla Stazione appaltante o relativi ai fruitori del servizio di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

2. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo e secondo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

3. L'Appaltatore impronta il trattamento dei dati dei fruitori del servizio nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Regolamento"), e dal D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., da norme di legge e da provvedimenti applicabili, con particolare riguardo all'adozione

di idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato, con particolare riferimento ai dati sensibili.

#### **Art. 20. Trattamento dei dati personali**

1. Nei rapporti interni le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Regolamento"), dal D. Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., da norme di legge e da provvedimenti applicabili, con particolare riguardo all'adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato.

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

3. Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del



Regolamento). Gli interessati, ove ritengono che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

4. La Stazione appaltante tratta i dati relativi al contratto ed alla sua esecuzione per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi, come meglio precisato nell'informativa resa nella lettera d'invito.

5. Nell'ambito del trattamento dei dati personali connesso all'espletamento delle attività previste dal presente contratto e dai relativi Allegati, le Parti, ciascuna per le attività di rispettiva e specifica competenza, opereranno in qualità di "Titolari autonomi", nel pieno rispetto delle disposizioni previste dalla normativa sulla protezione dei dati personali.

6. In particolare, Poste Italiane in qualità di fornitore del servizio postale, nell'ambito del trattamento dei dati personali connesso all'espletamento delle prestazioni afferenti il predetto servizio postale, opererà in qualità di "Titolare del Trattamento".

7. Le persone autorizzate al trattamento saranno individuate da ciascun Titolare ed opereranno sotto la sua diretta autorità, attenendosi alle istruzioni dallo stesso impartite.

Le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per tutta la durata del presente Contratto le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali in relazione alle attività svolte ed in particolare a non comunicare, né diffondere a terzi alcuna informazione o documentazione acquisita in ragione del presente contratto/accordo, pena l'assunzione di responsabilità per i danni causati dall'uso improprio.

8. I dati , raccolti e/o trasmessi saranno utilizzati per le sole finalità di svolgimento dei servizi oggetto del presente Contratto e per il tempo strettamente necessario all'espletamento degli stessi.

9. Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate al fine di assicurare che il trattamento soddisfi i requisiti imposti dalla normativa applicabile e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

Le stesse Parti si vincolano inoltre ad assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati e a prevenire i rischi di distruzione e perdita anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati.

**Art. 21. Spese contrattuali, imposte, tasse**

1. In considerazione che le prestazioni qui contemplate sono soggette all'Iva il presente contratto sarà registrato a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/4/1986 n. 131. Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione e registrazione della presente, bolli, diritti di segreteria sono a carico totale dell'Impresa appaltatrice.

2. Ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), l'aggiudicatario è tenuto a rimborsare alla stazione appaltante le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, allorquando non vi abbia già provveduto prima della stipula del presente contratto.

**Art. 22. Foro esclusivo**

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere

tra le parti in relazione alla interpretazione,  
esecuzione e risoluzione del presente contratto  
sarà competente in via esclusiva il Foro di  
Alessandria.

**Art. 23. Comunicazioni tra le parti**

Qualsiasi comunicazione tra le parti dovrà essere  
inviata per iscritto e si considererà validamente  
effettuata se inviata mediante PEC agli indirizzi di  
seguito indicati:

- Impresa appaltatrice:

PEC: [poste@pec.posteitaliane.it](mailto:poste@pec.posteitaliane.it);

- Comune di Alessandria: Servizio Autonomo Polizia

Locale: PEC: [comunedialessandria@legalmail.it](mailto:comunedialessandria@legalmail.it).

Sono posti agli atti, per formarne parte integrante  
e sostanziale:

1) Offerta;

2) Cauzione definitiva - ISO9001:2015 - ISO  
14001:2015;

3) Patto d'Integrità;

4) Dichiarazione di tracciabilità;

Si allega al presente contratto, ai sensi dell'art.  
32 comma 14 bis del Codice, per formarne parte  
integrante e sostanziale:

a) Capitolato Prestazionale;

Dei documenti sopra citati, facenti tutti parte

integrante e sostanziale del presente contratto, è omessa la lettura per espressa dispensa delle parti, che dichiarano di ben conoscerli.

Richiesto, io Vice-Segretario Generale del Comune di Alessandria, ho disposto per la redazione del presente contratto che, compilato mediante strumenti informatici da persona di mia fiducia su n. 53 pagine a video, è da me letto ai comparenti i quali interpellati, lo dichiarano conforme alla loro volontà e con me lo sottoscrivono con modalità elettronica consistente, ai sensi dell'art. 52 bis della legge notarile, nell'apposizione della loro firma digitale ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. n.50/2016 e dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82, verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013.

In presenza delle Parti, io Ufficiale Rogante, ho firmato il presente atto informatico con firma digitale.

Ricevuta del: 31/01/2023 ora: 15:52:57

Utc: 1675176771787678

Utc\_string: 2023-01-31T15:52:51.787678+01:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 31/01/2023

Ora invio: 15:52:51

Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: 12  
Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 185768696  
Codice fiscale di colui che ha firmato il documento:

Ufficio delle entrate competente:  
TSF - Ufficio Territoriale di ALESSANDRIA

Numero atti trasmessi: 1  
Numero atti scartati: 0

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 245,00 Euro  
sul c/c intestato al codice fiscale: 00429440068

Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 654/2023 (del codice fiscale: -----)  
Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 1064 del 31/01/2023

TSF Ufficio Territoriale di ALESSANDRIA - Entrate

Tributo	Importo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI	200,00 Euro
9802 IMPOSTA DI BOLLO	45,00 Euro